

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder  
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

## Circolare

numero:	69i
del:	2022-07-29
autore:	Andrea Tinti

A tutte le imprese e a tutti i professionisti interessati

## Credito d'imposta per commissioni relative a pagamenti elettronici da parte di consumatori finali: torna al 30 % dal 1° luglio 2022

Come noto<sup>1</sup> al fine di incentivare ulteriormente l'utilizzo degli **strumenti elettronici di pagamento** il Legislatore aveva previsto, già dal 2020<sup>2</sup>, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al **30 %** sulle

- **commissioni addebitate** per pagamenti ricevuti **da privati** effettuati con mezzi di pagamento tracciabili
- a favore degli **esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi**, con ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare non superiore a **400.000 euro**.

Tale credito di imposta era stato incrementato<sup>3</sup>, dal 30% al 100% alle commissioni maturate nel periodo 1.7.2021-30.6.2022<sup>4</sup>.

A partire **dal 1° luglio 2022** il credito di imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici torna al **30%**.

Inoltre a partire dal 1° luglio 2022, non spetta più, in quanto scaduta, l'altra agevolazione<sup>5</sup> recante un credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di **strumenti (POS)** che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Riepiloghiamo con la presente circolare le principali disposizioni in merito al credito del 30 % sulle **commissioni addebitate** per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.

### 1 Condizioni soggettive

Possono godere del credito d'imposta gli **esercenti** attività di impresa, arte o professioni, indipendente dalla loro forma giuridica, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a **400.000 euro**. Il credito d'imposta può essere usufruito pertanto anche da enti pubblici.

Per **esercenti** si intendono tutti i soggetti che esercitano un'attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento

1 Vedasi nostre circolari 111/2020 e 70/2021

2 DL n. 25.05.2021 n. 73 convertito in L. 23.7.2021 n. 106

3 Art. 11-bis, punto 10 DL n. 25.05.2021 n. 73 che ha modificato il DL 26.10.2019, n. 124 inserendo punto 1-ter all'articolo 22

4 Vedasi nostra circolare 70/2021

5 quella prevista dall'art. 22-bis del DL 124/2019 (introdotto dall'art. 11-bis comma 11 del DL 73/2021) vedasi nostra circolare 70/2021

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), certificata E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

delle imposte in Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti<sup>6</sup>.

## 2 Condizioni oggettive

Il credito di imposta è pari al **30 per cento**

- delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante **carte** di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari<sup>7</sup>
- le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici **tracciabili**

in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese **nei confronti di consumatori finali**.

### 2.1 Comunicazione da parte degli operatori finanziari

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico<sup>8</sup> messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti<sup>9</sup>;
- trasmettere telematicamente agli esercenti, tramite PEC o mediante pubblicazione nell'online banking dell'esercente, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte<sup>10</sup>.

## 3 Come usufruire del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24<sup>11</sup>, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile (commissioni).

Il codice tributo da utilizzare è il seguente:

**6916** - "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124"<sup>12</sup>.

## 4 Ulteriori informazioni sul credito di imposta

Il credito d'imposta **non concorre** alla formazione del **reddito** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi<sup>13</sup>.

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti "**de minimis**" di cui ai Regolamenti UE<sup>14</sup>.

## 5 Ulteriori adempimenti

Gli esercenti devono aver stipulato un **contratto di convenzionamento** con il prestatore di servizi di pagamento per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, che si traducono in un trasferi-

6 Pag. 3, Provvedimento della banca d'Italia del 21.4.2020, prot. 0518286/20

7 Operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, DPR 29.9.1973, n. 605.

8 Di cui all'art. 22 co. 1-ter del DL 124/2019

9 art. 22 co. 5 del DL146/2021 come modificato dall'art. 5-novies del DL 146/2021 convertito; cfr. provv. Agenziadelle Entrate 30.6.2022 n. 253155 e, per il pregresso, provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2020n. 181301

10 Provvedimento della banca d'Italia del 21.4.2020, prot. 0518286/20

11 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

12 nel mod. F24 deve essere riportato il **mese / anno** di riferimento di addebito delle commissioni nei formati "00MM" e "AAAA". Così, ad esempio, con riferimento all'utilizzo del credito connesso con le **commissioni** relative al mese di luglio 2020, va indicato "0007" e "2020".

13 di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

14 n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014

mento di fondi all' esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi.

Gli **esercenti** (beneficiari del Bonus) devono ricevere dal prestatore dei servizi di pagamento i seguenti dati<sup>15</sup>:

- l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- un prospetto descrittivo delle commissioni a lui addebitate nel mese di addebito che illustri:
  - a) l'ammontare delle commissioni totali, vale a dire l'insieme delle commissioni applicate dal soggetto con cui ha stipulato un contratto di convenzionamento - pagate in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore;
  - b) l'ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate **da consumatori finali**;
  - c) l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Per 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato l' esercente deve conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento e metterla a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria.

Gli esercenti (beneficiari del Bonus) devono inoltre indicare nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.


Gli **operatori finanziari** (soggetti prestatori dei servizi di pagamento) che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente e mensilmente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta<sup>16</sup>.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>15</sup> Vedasi Art. 3, Provvedimento della banca d'Italia del 21.4.2020, prot. 0518286/20

<sup>16</sup> con le modalità e secondo i criteri individuati dal Provvedimento della banca d'Italia del 21.4.2020, prot. 0518286/20